

N. 1685-241-246-1354-1437-1461-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

presentata alla Presidenza il 16 ottobre 2001

(Relatore: **IANNUZZI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1685

**APPROVATA DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO,
AMBIENTE, BENI AMBIENTALI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 27 settembre 2001 (v. stampato Senato n. 69)

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 28 settembre 2001

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 241, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REALACCI, ANNUNZIATA, BANDOLI, BANTI, EMERENZIO BARBIERI, BELLINI, BENVENUTO, BOLOGNESI, BRUSCO, CAPIPELLI, CARBONELLA, CARBONI, CENNAMO, CENTO, CIMA, CORONELLA, GENTILONI SILVERI, SANTINO ADAMO LODDO, MARCORA, MAZZUCA, MOSELLA, PASETTO, PEZZELLA, PISCITELLO, POTENZA, RIZZO, RUSSO SPENA, RUZZANTE, SANDI, SINISCALCHI, SPINI, SQUEGLIA, TARANTINO, TIDEI, VENDOLA, VERNETTI, VIGNI, VILLARI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Presentata il 30 maggio 2001

n. 246, d'iniziativa del deputato **SOSPIRI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Presentata il 30 maggio 2001

n. 1354, d'iniziativa del deputato **FOTI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Presentata il 17 luglio 2001

n. 1437, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOATO, BRUGGER, CRAXI, MORONI,
RIZZO, INTINI, PECORARO SCANIO**

—

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Presentata il 27 luglio 2001

n. 1461, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STRADELLA, PAOLO RUSSO

—

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Presentata il 1° agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La VIII Commissione propone all'Assemblea l'approvazione di un provvedimento che verte su un argomento di estremo rilievo: l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Si tratta di una materia di notevole complessità e delicatezza e di pregnante attualità.

1) La proposta di legge C. 1685, approvata dal Senato della Repubblica.

Al riguardo, si ricorda che in questo campo un disegno di legge è stato approvato dalla XIII Commissione « Territorio, Ambiente, Beni Ambientali » del Senato della Repubblica, all'unanimità ed in sede deliberante, lo scorso 27 settembre.

Del resto, nei primi mesi della XIV legislatura, sono state formalizzate, anche alla Camera dei deputati, numerose iniziative legislative su questa tematica, che sicuramente presenta quei profili di pubblico interesse, necessari, alla stregua della normativa costituzionale, per poter procedere alla deliberazione di una inchiesta parlamentare. Infatti alla Camera sono state presentate le proposte di legge nn. 241 (Realacci ed altri), 246 (Sospiri), 1354 (Foti), 1437 (Boato ed altri), 1461 (Stradella ed altri).

La VIII Commissione, tuttavia, ha deliberato di adottare quale testo base, per l'esame in sede referente, la proposta di legge approvata dal Senato; tale proposta di legge, con alcune limitate modifiche, costituisce il medesimo testo che la VIII Commissione propone all'Assemblea.

D'altronde, come già rilevato nel corso dell'*iter* in Commissione, i temi della gestione integrata del ciclo dei rifiuti e

dell'enorme mercato dell'illecito che attorno ad esso si è sviluppato nel nostro Paese, con tutte le attività criminose che ne sono derivate, sono già stati al centro dell'attenzione del Parlamento. Invero, nel corso della XII legislatura, vennero istituite due Commissioni monocamerali: al Senato con deliberazione del 12 ottobre 1995, alla Camera con deliberazione del 20 giugno 1995. Mentre la Commissione istituita alla Camera esaurì i suoi compiti con l'approvazione della relazione conclusiva l'11 marzo 1996, di contro l'organismo analogo creato al Senato non iniziò mai la sua attività, anche in considerazione dello scioglimento anticipato delle Assemblee legislative.

Nella XIII legislatura, poi, fu costituita, con la legge 10 aprile 1997, n. 97 (modificata dalla legge 14 giugno 1999, n. 184) una Commissione bicamerale, che ha svolto un'attività particolarmente intensa ed approfondita (comprensiva di 220 sedute, di 34 relazioni territoriali e 16 documenti tematici approvati, di 7 deliberazioni di ispezione, di 12 convegni organizzati, di 32 segnalazioni all'autorità giudiziaria, di 32 missioni, di 576 persone ascoltate in audizione informale, fra cui membri del Governo, rappresentanti degli enti locali, delle associazioni industriali e ambientaliste). Tale Commissione concluse i suoi lavori con l'approvazione di una ampia e dettagliata relazione finale, trasmessa alla Presidenza delle due Camere il 13 aprile 2001, auspicando, fra l'altro, la creazione nel nuovo Parlamento di una analoga Commissione d'inchiesta — « soprattutto per quanto in termini di stimolo, attenzione e sollecitazione è possibile fare, per ridurre i tempi che separano l'Italia dall'obiettivo di modernizzare il ciclo dei rifiuti » — magari ampliandone i poteri alle questioni del dissesto idrogeologico, del-

l'attività estrattiva abusiva, della depurazione delle acque, dell'abusivismo edilizio.

La relazione finale della Commissione di inchiesta ha proposto una serie di indirizzi che conservano la loro validità e che esigono un'ulteriore e decisa iniziativa del Parlamento per approfondire le questioni, per completare le verifiche, per individuare le novelle normative da introdurre e per sollecitare con forza le decisioni ed i comportamenti idonei ad assicurare il rapido completamento della fase di transizione verso un sistema industriale di gestione integrata del ciclo dei rifiuti (raccolta differenziata, riciclaggio, recupero anche energetico), superando definitivamente situazioni di drammatica emergenza sul territorio e di pericolosa illegalità, che alimentano un mercato dell'illecito di enormi dimensioni. In questa prospettiva è avvertita l'esigenza di potenziare e di dotare di adeguati e sofisticati strumenti tecnologici il sistema dei controlli amministrativi dei diversi organismi a tal fine competenti (Anpa - Arpa - Appa) per un'efficace azione di prevenzione e tutela dell'ambiente e della salute, e di garanzia del corretto funzionamento del mercato; per realizzare un'efficace lotta alla illegalità occorrono una legislazione organica per sanzionare penalmente le fattispecie dei reati contro l'ambiente, nonché un più intenso e stretto coordinamento fra le forze dell'ordine preposte al contrasto ed alla repressione delle ecomafie in campo nazionale, accrescendo il raccordo con le strutture di polizia sovranazionale; è quanto mai opportuna la redazione di un testo unico in materia di legislazione sui rifiuti, onde fornire un quadro di riferimento certo ed agevolmente consultabile a tutti gli operatori ed alle imprese del settore, alle pubbliche amministrazioni, agli organi giudiziari; la bonifica dei territori inquinati sia da attività industriali decennali che da fenomeni, purtroppo diffusi, di illecito smaltimento è necessaria per scongiurare il degrado ambientale di rilevanti porzioni di territorio; è, altresì, indispensabile colmare l'attuale pesantissimo deficit legato allo smaltimento dei rifiuti speciali; la

gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani deve essere assicurata in tutto il Paese, ponendo fine all'attuale situazione di netta differenziazione fra il Nord, il Centro ed il Sud.

La proposta di legge approvata dal Senato, sulla quale si è concentrato l'esame della VIII Commissione, consta di 6 articoli, che riproducono con lievi modifiche la legge n. 97 del 1997, istitutiva di analoga Commissione nella scorsa legislatura.

All'articolo 1, le funzioni principali della Commissione sono identificate nello svolgimento di indagini per verificare i rapporti fra la gestione del ciclo dei rifiuti e le organizzazioni criminali, le cosiddette ecomafie, nonché per individuare connessioni più in generale con attività illecite, soprattutto per quanto attiene al traffico dei rifiuti; nel controllo dell'attuazione della normativa vigente e di eventuali inadempienze di soggetti pubblici e/o privati; nel controllo dell'operato delle Amministrazioni centrali e periferiche e delle modalità di gestione dei servizi smaltimento rifiuti da parte degli enti locali. La Commissione avrà anche il compito di proporre nuove soluzioni legislative e amministrative, al fine di promuovere una azione in questo campo più efficace ed incisiva della Pubblica Amministrazione e di rimuovere le disfunzioni accertate.

La Commissione è chiamata a riferire al Parlamento annualmente, oppure ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ed, in ogni caso, al termine dei suoi lavori.

Infine la proposta di legge n. 1685 prevede che la durata della Commissione coincida con la legislatura in corso, al contrario delle proposte n. 241 (Realacci ed altri) e n. 1437 (Boato ed altri), che, invece, stabiliscono di limitare a due anni tale durata.

In base all'articolo 2, la Commissione è composta da 20 senatori e da 20 deputati, scelti rispettivamente dai Presidenti delle due Assemblee, secondo il criterio proporzionale in relazione alla consistenza dei gruppi parlamentari. Nella prima seduta la Commissione elegge, a scrutinio segreto,

nel suo seno il Presidente, due Vice-Presidenti e due Segretari.

L'articolo 3 stabilisce che la Commissione può ricorrere all'acquisizione di testimonianze e può disporre sequestri preventivi, secondo le norme del codice di procedura penale. Quest'ultima ipotesi non era contemplata nella legge n. 97 del 1997.

Ai sensi dell'articolo 4, la Commissione può acquisire copie di atti e documenti inerenti a procedimenti *in itinere* presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, ovvero concernenti indagini ed inchieste parlamentari, pur se coperti dal segreto. È, poi, disciplinato il rapporto fra autorità giudiziaria e Commissione in ordine all'obbligo di preservare il segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. È, altresì, regolato il regime di segretezza degli atti, documenti, comunque in possesso della Commissione.

L'articolo 5 prevede che i componenti e ciascun addetto alla Commissione debbono rispettare il segreto per tutti gli atti che la Commissione medesima decide o, in ogni caso, è tenuta a non divulgare. La violazione di tale obbligo di segreto è assoggettata alle sanzioni previste dal codice penale.

Secondo l'articolo 6, la Commissione disciplina con regolamento, approvato prima dell'inizio dei lavori, il suo funzionamento, potendosi organizzare anche attraverso uno o più comitati. La Commissione, ove lo ritenga, si riunisce in seduta segreta; può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di ogni collaborazione, giudicata utile; fruisce di risorse umane, logistiche ed economiche poste a disposizione dai Presidenti delle due Camere.

Le spese di funzionamento sono a carico, in parti uguali, del bilancio delle due Assemblee parlamentari.

2) Istruttoria legislativa svolta.

L'attività istruttoria svolta dalla Commissione in relazione al provvedimento in esame è stata sintetica e si è concentrata in poche sedute, anche in ragione dei

margini temporali piuttosto ristretti dettati dal vincolo del calendario d'Assemblea.

La VIII Commissione, al termine dell'esame preliminare, pur avendo affrontato nel merito il contenuto di tutte le proposte di legge presentate alla Camera, ha deliberato di assumere come testo base per l'esame degli emendamenti il testo della proposta di legge n. 1685, anche in ragione del fatto che tale proposta era già stata approvata dal Senato.

L'esame degli emendamenti in sede referente, peraltro, ha portato all'adozione di alcune modifiche al testo trasmesso dal Senato, sulla cui opportunità ha convenuto, nella sostanza, l'intera Commissione. Tali modifiche sono state ritenute significative dai componenti della Commissione, poiché consentirebbero di apportare un contributo migliorativo al testo della proposta di legge n. 1685, non soltanto in termini di chiarezza, ma anche sotto il profilo della completezza delle attribuzioni dell'istituenda Commissione d'inchiesta.

3) I pareri espressi.

Per quanto concerne i pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva, la I Commissione ha espresso parere favorevole, con una osservazione, mentre la II Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Di fronte al parere della II Commissione, la VIII Commissione ha ritenuto di approvare un apposito emendamento che garantisse l'accoglimento di uno dei rilievi espressi, che evidenziava la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 sostituendo, ad un generalizzato riferimento all'applicabilità delle disposizioni del codice di procedura penale per le testimonianze davanti alla Commissione, un più puntuale e specifico richiamo agli articoli da 366 a 384 del codice penale.

Per quanto riguarda, invece, la seconda condizione contenuta nel parere della Commissione Giustizia, essa è riferita all'opportunità di sopprimere la norma che consente alla Commissione di disporre sequestri preventivi; anche la I Commis-

sione ha espresso le sue perplessità in ordine alla conservazione di questa norma. Al riguardo, la VIII Commissione ha ritenuto, anche in relazione alla totale ristrettezza del tempo a disposizione ed alla necessità di adeguati approfondimenti, di rimettere tale delicata questione all'Assemblea, adottando esclusivamente una limitata modifica al comma 2 dell'articolo 3, che è illustrata di seguito.

In proposito si intende rilevare che le regioni contrarie all'eventuale soppressione del comma 2 dell'articolo 3, nel testo già approvato dal Senato, sarebbero, ad avviso di alcuni membri della VIII Commissione, quelle di una esplicita interpretazione in senso restrittivo dei poteri attribuiti alla Commissione, tale da pregiudicarne il funzionamento. Al contrario, le ragioni a favore di tale soppressione sarebbero, secondo altri membri, quelle di riconoscere alla Commissione di inchiesta, in linea generale e senza espressi richiami normativi, tutti i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 82 della Costituzione, nonché l'ulteriore considerazione che la legge n. 97 del 1997, istitutiva della precedente Commissione, non prevedeva il potere di sequestro preventivo.

4) *Il testo proposto dalla Commissione.*

Al termine dell'esame, la VIII Commissione ha quindi deciso di proporre all'Assemblea l'approvazione del testo trasmesso dal Senato, con alcune limitate ma significative modifiche.

Con la prima modifica, si è inteso precisare il contenuto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), secondo cui la Commissione potrebbe sollecitare « all'adozione di normative internazionali già approvate dal Parlamento europeo ma non ancora introdotte nella legislazione italiana ». Al riguardo, si è rilevato che tale formulazione, sinteticamente adottata dal Senato, si riferiva sostanzialmente a distinti obiettivi: da un lato l'ipotesi di sollecitazione di nuove intese internazionali, la cui opportunità

fosse emersa nel corso dei lavori della Commissione; dall'altro la ratifica di accordi internazionali già conclusi, ma le cui norme non fossero state ancora introdotte nel nostro ordinamento. In tal senso si è osservato altresì che il riferimento « alle normative internazionali già approvate dal Parlamento europeo » appariva improprio alla luce delle competenze di tale istituzione. Per questi motivi, si è ritenuto opportuno ridefinire tale facoltà della Commissione.

Con una ulteriore modifica, si è recepita una delle due condizioni contenute nel parere della II Commissione, nel senso descritto in precedenza.

Infine, per ragioni di chiarezza normativa, si è soppresso l'inciso iniziale di cui all'articolo 3, comma 2, della proposta di legge n. 1685, che limitava la possibilità di disporre sequestri preventivi. Si è infatti valutata l'opportunità di attivare tali poteri della Commissione, a seguito non soltanto degli atti di cui al comma 1, ma di tutti i possibili atti di indagine che la Commissione d'inchiesta è abilitata a compiere. Si è conseguentemente adeguata la stessa rubrica dell'articolo 3.

In conclusione, si intende ribadire una valutazione positiva in merito alla istituzione della Commissione d'inchiesta, auspicando una rapida approvazione della proposta di legge n. 1685 anche da parte della Camera dei deputati. La nuova Commissione di inchiesta, infatti, con il contributo attivo di tutti i gruppi parlamentari, potrà assicurare un prezioso ed importante contributo per realizzare nel nostro Paese un sistema moderno e lineare di gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Tale sistema dovrà peraltro essere in linea con le esigenze prioritarie e doverose di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, con l'impiego di tecnologie sicure ed all'avanguardia, ponendo fine alle attività criminose ed illecite che si sono sempre più consolidate ed insinuate in questo comparto di fondamentale importanza per l'intera comunità.

Tino IANNUZZI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

suscita perplessità la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede la possibilità per la Commissione d'inchiesta di disporre sequestri preventivi anziché penali.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminata la proposta di legge in oggetto;

osservato che l'articolo 3, comma 1, prevede per le testimonianze rese innanzi alla Commissione d'inchiesta l'applicabilità delle disposizioni del codice di procedura penale, configurandosi una giurisdizionalizzazione del procedimento di acquisizione di dati e notizie assunti nel corso delle audizioni, che sarebbe giustificata solamente qualora il compito della Commissione fosse, ma così non è, quello di accertare giurisdizionalmente responsabilità penali;

all'articolo 3, comma 1, ravvisata l'opportunità di prevedere espressamente, per le testimonianze rese davanti alla Commissione, l'applicabilità di tutte quelle disposizioni di natura sostanziale, che disciplinano la testimonianza nel processo penale, in quanto queste, al contrario di quelle processuali, sono coerenti con la natura dei compiti attribuiti dalla legge alla Commissione stessa, la quale, attraverso le testimonianze, acquisisce, con i poteri dell'autorità giudiziaria, dati e notizie in ordine alle materie di cui è competente;

rilevato che all'articolo 3, comma 2, è attribuita alla Commissione la facoltà di disporre direttamente sequestri preventivi con le modalità di cui al codice di procedura penale, nonostante che la Commissione non ha a disposizione gli stessi strumenti che la legge attribuisce all'autorità giudiziaria per verificare i presupposti che legittimano il potere di sequestrare preventivamente beni in conseguenza dello svolgimento di atti di indagine;

rilevato che la Commissione d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ha l'obbligo di garantire il segreto sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, relativi alle indagini preliminari, per cui non sussistendo il pericolo della loro diffusione al pubblico, è opportuno escludere la facoltà attribuita alla autorità giudiziaria, nei confronti della Commissione d'inchiesta, di apporre diniego motivato per ragioni istruttorie, poiché queste, proprio in ragione del regime di segretezza imposto alla Commissione stessa, non sembrano essere giustificate;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: « Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale, in quanto applicabili »;

2) all'articolo 3, sopprimere il comma 2;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di non attribuire all'autorità giudiziaria la facoltà di rigettare la richiesta della Commissione d'inchiesta relativa alla trasmissione di atti inerenti ad indagini preliminari in corso, in quanto per tali atti è comunque garantito un regime di segretezza;

b) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere il seguente comma: « A seguito degli atti di indagine di cui all'articolo 1, la Commissione può disporre il sequestro ai sensi e con le modalità dell'articolo 253 del codice di procedura penale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Capo III del Titolo III del libro III del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria competente è individuata secondo le norme di cui al codice di procedura penale ».

TESTO

APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di:

a) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del paese e verso altre nazioni;

c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

e) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali

e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione all'adozione di normative internazionali già approvate dal Parlamento europeo ma non ancora introdotte nella legislazione italiana.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.

2. A seguito degli atti di indagine di cui al comma 1, la Commissione può disporre direttamente sequestri preventivi con le modalità di cui al codice di procedura penale.

e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione **al recepimento di normative previste in direttive comunitarie non introdotte nell'ordinamento italiano ed in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

Identico.

ART. 3.

(Testimonianze e sequestri).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni **previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale, in quanto applicabili.**

2. A seguito degli atti di indagine di cui **all'articolo 1**, la Commissione può disporre direttamente sequestri preventivi con le modalità di cui al codice di procedura penale.

ART. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o infor-

ART. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

Identico.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

Identico.

mazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

Identico.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0009780